

Ai Gentili Clienti – Loro Sedi

Circolare informativa alla clientela n. 10°/2020 del 7 dicembre 2020

Oggetto: Prime indicazioni sull'esonero contributivo alternativo alle integrazioni salariali.

Il decreto 104/2020, all'articolo 3, prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione di quello agricolo), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale previsti dal Decreto stesso. Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele d'integrazione salariale.

La previsione ha lo scopo di incoraggiare i datori di lavoro a non ricorrere a nuovi trattamenti d'integrazione salariale, per cui, qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali nuovi trattamenti d'integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 di cui al DI 104/2020 (9 settimane + 9 settimane con indicazione fatturata).

Sarà possibile accedere all'esonero in trattazione - e fruire degli eventuali periodi d'integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020 - per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020 purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Assetto e misura

L'ammontare dell'esonero è pari, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione e può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 4 mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Condizioni di spettanza

L'esonero, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con specifico riferimento alle condizioni poste dal Decreto Agosto, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali, pena la revoca del beneficio e l'impossibilità di presentare domanda d'integrazione

salariale. Pertanto, ai fini della legittima applicazione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell'esonero.

In riferimento a quanto sopra esposto, qualora si volesse beneficiare dell'esonero in trattazione sarà necessario confrontarsi con i Responsabili della struttura al fine valutare l'opportunità e le condizioni nonché definire la prassi da porre in essere per usufruire del recupero contributivo ove spettante.

E' doveroso ribadire che nel caso si scelga di procedere alla richiesta di esonero si precluderà la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali ai sensi del DL 104/2020 fino al 31 dicembre 2020.

La scrivente rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

D&D Consulting S.n.c.

**-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale.*

**-Diritti legalmente riservati agli Autori.*